



COPIA

COMUNE DI PONZA  
PROVINCIA DI LATINA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 33</b> <b>Del 28.10.2022</b>	<b>OGGETTO: Approvazione Regolamento Generale delle Entrate Comunali Tributarie ed extratributarie</b>
---------------------------------------	--

L'anno Duemila ventidue il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 16:15 nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente Legge N.267 del 18 Agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Risultano Presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE		PRESENTI	
		SI	NO
SINDACO	Ambrosino Francesco	x	
CONSIGLIERI	Mazzella Giuseppe	x	
	Sandolo Maria Claudia	x	
	Feola Giuseppe	x	
	D'Amico Danilo	x	
	Scarogni Umberto	x	
	Aversano Giuseppina	x	
	De Luca Mariano	x	
	De Martino Silverio	x	
	Porzio Pompeo	x	
	Pilato Anna		x
	Aversano Michele	x	
	Vitiello Lucia Anna		x
		<b>TOTALE</b>	<b>11</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

- Illustra la proposta **l'Ass/re Sandolo** spiegandola nei dettagli dei vari articoli e sottolineando in particolar modo che, tale Regolamento è necessario per il recupero dell'evasione. Conclude dicendo che il Regolamento così come presentato è stato concordato con la società che gestisce i tributi –
- Non si registrano interventi e successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che** l'art. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, N. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

**Visto** l'articolo 52, comma 1, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni e le Province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno adottare un nuovo Regolamento Generale delle Entrate, al fine di:

- recepire la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla nuova normativa;
- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto;

**Visto** l'allegato schema di Regolamento Generale delle Entrate, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla Legge 21 luglio 2000, N. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente, predisposto dal competente ufficio comunale e costituito da n. 65 articoli;

**Acquisito** al protocollo dell'ente n. 13543 del 27/10/2022 il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, N. 267;

**Visto** l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, N. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge N. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il D.lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni e integrazioni;

**Visto** lo Statuto Comunale dell'Ente;

**Viste** le altre Leggi e i Regolamenti attualmente vigenti in materia;

**Acquisiti** sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo N. 267/2000,

Con votazione resi nei modi di legge: Presenti 11 –Votanti 11 – Favorevoli 11 – Contrari 0 – Astenuti 0,

## DELIBERA

*La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende qui integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;*

1. **Di Abrogare** il precedente “Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali”;
2. **Di Approvare** l'allegato “**Regolamento Generale delle Entrate Comunali Tributarie ed extra-tributarie**” (All.1), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, N. 446, il quale si compone di N. 65 articoli e che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **Di Dare Atto** che il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023;
4. **Di Trasmettere** telematicamente la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e successive modificazioni e integrazioni;

Indi

Con separata ed apposita votazione resi nei modi di legge: Presenti 11 –Votanti 11 – Favorevoli 11 – Contrari 0 – Astenuti 0,

## DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.



**COMUNE DI PONZA**  
*(Provincia di Latina)*

**REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED  
EXTRATRIBUTARIE**

## INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	5
<b>ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO</b> .....	5
<b>ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE</b> .....	5
<b>ART. 3 - FORME DI GESTIONE</b> .....	5
<b>TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE</b> .....	6
<b>ART. 4 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b> .....	6
<b>ART. 5 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE</b> .....	6
<b>ART. 6 - CHIAREZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI</b> .....	7
<b>ART. 7 - CERTEZZA DELLE NORME</b> .....	7
<b>ART. 8 - PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI</b> .....	7
<b>ART. 9 - RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, CAAF E ORDINI PROFESSIONALI</b> .....	8
<b>ART. 10 - COMUNICAZIONI DI ATTI E NOTIZIE AL SERVIZIO TRIBUTI</b> .....	8
<b>ART. 11 - ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE</b> .....	8
<b>CAPO I - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI</b> .....	8
<b>ART. 12 – OGGETTO</b> .....	8
<b>ART. 13 - CAUSE OSTATIVE</b> .....	8
<b>ART. 14 - RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE</b> .....	8
<b>ART. 15 – ESIMENTI</b> .....	9
<b>CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b> .....	9
<b>ART. 16 - OGGETTO DELL’ADESIONE</b> .....	9
<b>ART. 17 - AMBITO DELL’ADESIONE</b> .....	10
<b>ART. 18 – COMPETENZA</b> .....	10
<b>ART. 19 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO</b> .....	10
<b>ART. 20 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL’UFFICIO</b> .....	10
<b>ART. 21 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE</b> .....	10
<b>ART. 22 - SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO</b> .....	11
<b>ART. 23 - CONTENUTO DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b> .....	11
<b>ART. 24 - ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO</b> .....	11

ART. 25 - MODALITÀ DI PAGAMENTO .....	11
ART. 26 - PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE.....	12
CAPO III – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE .....	12
ART. 27 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.....	12
CAPO IV - RECLAMO E MEDIAZIONE .....	13
ART. 28 - OGGETTO .....	13
ART. 29 – EFFETTI.....	13
ART. 30 – COMPETENZA.....	14
ART. 31 – VALUTAZIONE.....	14
ART. 32 - PERFEZIONAMENTO E SANZIONI .....	15
CAPO V - AUTOTUTELA.....	15
ART. 33 - ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA.....	15
ART. 34 – EFFETTI.....	16
CAPO - VI ACCERTAMENTI, SANZIONI ED INTERESSI .....	16
ART. 35 – NORME SANZIONATORIE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI .....	16
ART. 36 – AVVISO DI ACCERTAMENTO .....	16
ART. 37 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI.....	17
ART. 38 – CONCORSO DI VIOLAZIONI E CONTINUAZIONE – CUMULO GIURIDICO.....	17
ART. 39 – ADEMPIMENTO SPONTANEO TARDIVO .....	18
ART. 40 – INTERESSI LEGALI.....	18
CAPO VII – COSTI PER LA RISCOSSIONE, .....	19
ART. 41 - REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE ACCERTATIVA E COATTIVA.....	19
ART. 42 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE .....	19
ART. 43 - INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE IN CASO DI RISCOSSIONE MEDIANTE INGIUNZIONE .....	20
ART. 44 - DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI – RATEIZZAZIONI.....	20
ART. 45 - DEFINIZIONE E VERSAMENTI DEI DEBITI RATEIZZATI .....	21
ART. 46 - DISCIPLINA DELLA DILAZIONE PER IMPORTI ISCRITTI A RUOLO.....	21
ART. 47 – RIMBORSI .....	22
ART. 48 - ACCOLLO DEL VERSAMENTO.....	22

ART. 49 – PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE .....	22
ART. 50 – COMPENSAZIONE NELL’AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO .....	22
ART. 51 – COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI.....	23
ART. 52 – COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL’ENTE LOCALE E DEBITI TRIBUTARI .....	23
<b>TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE .....</b>	<b>24</b>
ART. 53 – DEFINIZIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI .....	24
ART. 54 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE .....	24
ART. 55 - RAPPORTI CON I CITTADINI.....	24
ART. 56 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE .....	25
ART. 57 - DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.....	25
ART. 58 - RIMBORSI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.....	25
ART. 59 - REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA.....	25
ART. 60 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE .....	26
ART. 61 - INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE IN CASO DI RISCOSSIONE MEDIANTE INGIUNZIONE .....	26
ART. 62 - AUTOTUTELA AD INIZIATIVA DEL SOGGETTO OBBLIGATO.....	26
ART. 63 - ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA.....	27
<b>TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>27</b>
ART. 64 - NORME DI RINVIO .....	27
ART. 65 - ENTRATA IN VIGORE.....	27

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs.15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti;
2. Scopo del presente regolamento è di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.
3. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti attuativi della legge delega n. 23/2014;
4. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge;
5. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate;

### **ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE**

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
  - le entrate derivanti da ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, ICP, DPA, OSAP, CUP);
  - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
  - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
  - le entrate derivanti da canoni d'uso;
  - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
  - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
  - le entrate derivanti da sanzioni amministrative;
  - le entrate derivanti da oneri concessori;
  - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;
  - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Le disposizioni di cui alla presente disciplina si applicano anche ai tributi ed alle entrate che potranno essere istituite successivamente l'approvazione del presente Regolamento.

### **ART. 3 - FORME DI GESTIONE**

1. Il Consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, inclusa la riscossione diretta;

2. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dal Comune o dal suo concessionario di riscossione;
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizioni di eguaglianza;
4. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

## TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE

### **ART. 4 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

### **ART. 5 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate nel D.lgs. n. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente":
  - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
  - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
  - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
  - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
2. Al fine di cui sopra, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D.lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della Legge 28.12.1997 n. 449, vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:
  - a. **Ravvedimento ed esimenti**, per permettere al contribuente di poter beneficiare di una riduzione della sanzione prevista qualora provveda alla regolarizzazione spontanea di adempimenti omessi in precedenza;
  - b. **Diritto di interpello**, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere;
  - c. **Accertamento con adesione**, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie che vi è connesso;
  - d. **Conciliazione giudiziale**, attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto davanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionale;
  - e. **Reclamo e mediazione**, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare. Il valore della controversia è determinato a norma di legge ed al riguardo è fatto anche rinvio al successivo CAPO IV art.li 34-38 del presente Regolamento;

- f. **Autotutela**, in base alla quale l'Amministrazione procede, d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla economicità ed efficacia della stessa;
- g. **Compensazione**, in applicazione dell'art. 1, comma 167, della Legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali, sia nell'ambito dello stesso tributo che di tributi diversi, che a compensazione tra debiti dell'Ente Locale e debiti tributari;
- h. **Rateizzazione di pagamento**, per la concessione in via eccezionale di dilazioni c/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali, siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da ingiunzione fiscale; siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- i. **Cumulo Giuridico**, ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs 18 dicembre 1997 n. 472 il Comune può applicare il cumulo giuridico a richiesta del contribuente con l'irrogazione di un'unica sanzione per la pluralità di violazioni commesse dal medesimo contribuente, che può essere applicato dalla metà al triplo, deciso dalla amministrazione o dal suo concessionario.

Costituisce altresì oggetto di disciplina regolamentare la determinazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni tributarie la cui entità determinata sulla base di quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e dalla Legge 28.12.1997 n. 449 e contenute nei singoli regolamenti disciplinanti le entrate tributarie.

#### **ART. 6 - CHIAREZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI**

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate;
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica;
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi

#### **ART. 7 - CERTEZZA DELLE NORME**

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di Interpello.

#### **ART. 8 - PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI**

1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
  - Servizio di front office e on line;
  - affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
  - distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
  - comunicati stampa sui quotidiani locali, sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale e sul web.
2. Presso gli sportelli dell'ufficio Entrate è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili nel sito internet del Comune di Ponza;
3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

## **ART. 9 - RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, CAAF E ORDINI PROFESSIONALI**

1. Il Comune può informare i centri di assistenza fiscale, le associazioni di categoria e gli ordini professionali dei contenuti delle delibere adottate in materia di tributi locali nonché dei pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissivo ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

## **ART. 10 - COMUNICAZIONI DI ATTI E NOTIZIE AL SERVIZIO TRIBUTI**

Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune. E' facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

## **ART. 11 - ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE**

1. Il Comune potrà dare assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione.
2. Il servizio è svolto in forma gratuita, salvo il rimborso delle spese vive per operazioni informatiche e materiali di cancelleria. Il Funzionario responsabile del tributo con proprio provvedimento disciplina le modalità di organizzazione e di erogazione del servizio di assistenza.
3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente. Il Servizio Tributi non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.

## **CAPO I - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI**

### **ART. 12 – OGGETTO**

Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.

### **ART. 13 - CAUSE OSTATIVE**

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

### **ART. 14 - RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE**

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

Si rammenta che il ravvedimento operoso effettuato nel primo anno, prevede le seguenti sanzioni oltre agli interessi calcolati al tasso indicato nel presente regolamento:

- Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

- Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Dal 2020, la sanzione per sanatorie più lunghe dell'anno è pari a:

- 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre un anno ed entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  - 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi calcolati con maturazione giorno per giorno.

#### **ART. 15 – ESIMENTI**

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune;
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune;
3. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo o degli interessi legali, ove il Comune non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha percepite.

### **CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **ART. 16 - OGGETTO DELL'ADESIONE**

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19/6/1997 n. 218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione;
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997 e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.

## **ART. 17 - AMBITO DELL'ADESIONE**

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili;
2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

## **ART. 18 – COMPETENZA**

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo o dal suo concessionario della riscossione.

## **ART. 19 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il procedimento può essere attivato:
  - a. dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
  - b. su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
  - c. su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

## **ART. 20 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO**

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
  - a. il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
  - b. gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
  - c. il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
  - d. il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma;
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà;
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

## **ART. 21 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE**

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

#### **ART. 22 - SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO**

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione;
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

#### **ART. 23 - CONTENUTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile o dal concessionario di riscossione e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

#### **ART. 24 - ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO**

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario;
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

#### **ART. 25 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto;
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano

i cinquantamila euro. Per importi rilevanti, almeno 20.000 euro, il funzionario responsabile o il concessionario di riscossione deve richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione;
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero degli importi dovuti, a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

#### **ART. 26 - PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

1. La definizione si perfeziona con il versamento del totale dell'atto, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione;
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio;
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
  - a. qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
  - b. nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione;
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura stabilite dalla norma.

### **CAPO III – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE**

#### **ART. 27 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE**

1. La conciliazione giudiziale è uno strumento deflattivo del contenzioso col quale è possibile definire tutte le controversie tributarie;
2. Ai sensi del D.lgs. n° 546/92: art. 48, art. 48 bis e art. 48 ter [art. 9, comma 1 lett. s), t) del D.lgs. n° 156/2015], è stata prevista l'estensione della conciliazione giudiziale anche ai giudizi di secondo grado e le sanzioni amministrative per l'omessa dichiarazione si applica nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge, se la conciliazione si perfeziona in primo grado e nella misura del 50% se si concilia nel corso del giudizio di secondo grado;
3. Se le violazioni riguardano più annualità la riduzione della sanzione si applica separatamente per ogni annualità;
4. L'accordo o il processo verbale redatti in esito al procedimento conciliativo costituiscono titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente;
5. La conciliazione fa cessare gli effetti degli atti in contestazione;
6. La conciliazione fuori udienza - Ai sensi del nuovo articolo 48 del D.Lgs 546/92, in qualunque momento del processo, qualora le parti raggiungano un accordo conciliativo le stesse presentano un'istanza congiunta di definizione della controversia, totale o parziale. Se la trattazione è già stata fissata, la Commissione pronuncia la sentenza con la quale viene dichiarata la cessazione

della materia del contendere in caso di conciliazione totale della controversia, ovvero con ordinanza in caso di conciliazione parziale.

Se la trattazione non risulta ancora stabilita, il provvedimento dovrà essere emesso dal presidente della Sezione. Con la nuova formulazione della norma, il giudice verifica le “condizioni di ammissibilità” e non più la sussistenza dei presupposti e le condizioni di ammissibilità.

La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, di cui al comma 1 art. 48 del D.Lgs 546/92, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute del contribuente.

7. **La conciliazione in udienza** - La conciliazione in udienza (art. 48 bis del D.lgs. n° 546/92) può essere proposta:
- da ciascuna delle parti entro dieci giorni liberi prima della data di trattazione, riferibile sia al primo che al secondo grado con istanza di trattazione in pubblica udienza;
  - dal giudice che invita le parti a conciliarsi.

In caso di raggiungimento dell'accordo il giudice redige apposito processo verbale nel quale vengono analiticamente indicate le somme dovute a titolo di imposta, per le sanzioni e per gli interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme. A seguito dell'avvenuta conciliazione la Commissione Tributaria dichiara con sentenza la cessata materia del contendere. L'accordo si perfeziona con la redazione del verbale della commissione tributaria.

Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, la prima deve essere effettuata entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, l’ufficio provvede alla riscossione delle somme dovute e non pagate maggiorate di sanzioni ed interessi. Di cui all’avviso di accertamento. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’accertamento con adesione dell’articolo 8 del decreto legislativo 19/giugno 1997, n.218;

8. Per entrambe le tipologie, la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo o del processo verbale e con il versamento di quanto dovuto.

## **CAPO IV - RECLAMO E MEDIAZIONE**

### **ART. 28 - OGGETTO**

- Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell’istituto del reclamo e mediazione previsto dall’articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Ponza nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2;
- Ai sensi del dell’articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

### **ART. 29 – EFFETTI**

- Con la presentazione del ricorso l’ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
  - L’ufficio competente;

- b. L'oggetto del procedimento promosso;
  - c. Il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
  - d. La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
  - e. L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;
  3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2;
  4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta;
  5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92.

### **ART. 30 – COMPETENZA**

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo o la concessionaria di riscossione che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/92 devono indicare:
  - Il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
  - Le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
2. Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione;
3. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

### **ART. 31 – VALUTAZIONE**

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
  - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
  - al grado di sostenibilità della pretesa;
  - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
  - a) L'accoglimento totale del reclamo;
    - a. La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
    - b. Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
    - c. Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.

3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

#### **ART. 32 - PERFEZIONAMENTO E SANZIONI**

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata;
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
3. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente come previsto successivamente;
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento;
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente;

#### **CAPO V - AUTOTUTELA**

#### **ART. 33 - ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA**

1. Il Funzionario responsabile del tributo o la concessionaria di riscossione deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati;
2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità;
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
  - errore di persona;
  - errore logico o di calcolo;
  - errore sul presupposto;
  - doppia imposizione;
  - mancata considerazione di pagamenti;
  - mancanza di documentazione successivamente sanata;
  - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
  - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
  - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
  - vi è pendenza di giudizio;
  - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale;
6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato;
7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

## **ART. 34 – EFFETTI**

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute;
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

## **CAPO - VI ACCERTAMENTI, SANZIONI ED INTERESSI**

### **ART. 35 – NORME SANZIONATORIE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI**

1. Il sistema dei tributi locali, fondato sul principio dell'annualità, tratta ogni anno autonomamente e, in tema di obbligo dichiarativo, prevede la presentazione della dichiarazione iniziale che viene confermata anche per gli anni successivi, fino a variazioni delle condizioni dichiarate. La nozione di omissione della dichiarazione non è riferita alla mancanza del documento materiale ma al suo contenuto concreto.
2. L'omessa indicazione nella dichiarazione anche di un solo cespite soggetto ad autonoma imposizione costituisce omessa dichiarazione ed è punibile a titolo di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia e non come infedeltà;
3. L'obbligo di presentare dichiarazione o denuncia non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore per la presentazione ma permane finché non sia presentata, determinando per ciascun anno di imposta una autonoma violazione punibile;
4. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie prevista dall'ordinamento normativo;
5. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

### **ART. 36 – AVVISO DI ACCERTAMENTO**

1. Il Comune, o il soggetto a cui è demandata tale potestà, emette mediante motivato avviso i seguenti atti:
  - Avvisi di accertamento per omesso, tardivo o parziale versamento, scaturenti dai controlli sui versamenti effettuati o che risultavano dovuti in base alle denunce o dichiarazioni presentate;
  - Avvisi di accertamento in rettifica, scaturenti dai controlli effettuati sulle denunce o dichiarazioni presentate in maniera incompleta o infedele;
  - Avvisi di accertamento d'ufficio per l'omessa presentazione della denuncia o della dichiarazione dovuta.
2. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati;
3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al Contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti (ex art. 1, comma 87, della legge 549/95);
4. Gli atti emessi devono rispettare i seguenti criteri:
  - a. essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;

- b. se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
- c. contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- d. contenere l'indicazione del responsabile del procedimento;
- e. contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- f. indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- g. indicare il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento;
- h. essere sottoscritti dal funzionario responsabile designato.

#### **ART. 37 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI**

1. Contestualmente all'emissione dell'atto di accertamento, il Funzionario Responsabile provvede ad irrogare le sanzioni secondo quanto stabilito dai D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472, n. 473 e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni legislative in materia. A tali decreti e disposizioni, oltre che ad eventuali previsioni specifiche contenute nei Regolamenti Comunali di attuazione di ogni singolo tributo, si fa riferimento per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento;
2. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge.

#### **ART. 38 – CONCORSO DI VIOLAZIONI E CONTINUAZIONE – CUMULO GIURIDICO**

1. L'obbligo di dichiarazione di un cespite o di un bene soggetto ad autonoma imposizione permane finché la dichiarazione non sia presentata in modo corretto e determina, per ciascun anno di imposta, una violazione autonomamente punibile. Tuttavia con riferimento agli anni di tassazione rispetto ai quali è accertata la violazione, ove più favorevole al contribuente, su istanza dello stesso o del Giudice, può trovare applicazione la disciplina del "cumulo giuridico" di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 472; (omessa dichiarazione)
2. In tal caso, la sanzione sarà determinata mediante cumulo giuridico ossia mediante l'individuazione di una sanzione unica, aumentata congruamente in relazione alla gravità e/o alla continuazione delle violazioni commesse;
3. In caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate di cui all'art.12 del D.lgs. 472/1997 la sanzione sarà così determinata:

<b>SITUAZIONE ACCERTATA</b>	<b>SANZIONE PREVISTA</b>
Le violazioni si riferiscono ad un solo periodo d'imposta e riguardano un solo tributo	Sanzione prevista per la violazione più grave
Le violazioni interessano più tributi e un solo periodo d'imposta	Sanzione prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto
Le violazioni riguardano un solo tributo ma rilevano per più periodi d'imposta pari o inferiore a 2 anni	Sanzione prevista per la violazione più grave aumentata della metà
Le violazioni riguardano un solo tributo ma rilevano per più periodi d'imposta superiori a 2 anni	Sanzione prevista per la violazione più grave aumentata del doppio
Le violazioni interessano più tributi e più periodi d'imposta	Sanzione prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto; il risultato va quindi aumentato dalla metà o del doppio a seconda degli anni d'imposta $\leq 2$ anni (metà), $> 2$ anni (doppio)

4. Determinate la sanzione con le modalità precisate nella tabella di cui sopra, l'Ufficio procederà poi ad elevare la sanzione base di un ulteriore quarto (1/4) ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D.lgs. 472/1997 nelle ipotesi in cui il trasgressore:
  - a. con una sola azione od omissione commetta più violazioni della medesima disposizione o di disposizioni diverse (concorso formale);
  - b. con più azioni od omissioni commetta diverse violazioni formali della medesima disposizione (concorso materiale omogeneo);
  - c. commette più violazioni oggettivamente e funzionalmente legate rispetto all'effetto prodotto ossia il pagamento del tributo in misura diversa o inferiore al dovuto (continuazione).
5. La determinazione in concreto degli aumenti disposti dai commi 1, 2 e 5 è rimessa all'apprezzamento dell'Ufficio accertatore, il quale dovrà valutare, ai sensi dell'art. 7, comma 1, e nei limiti delle notizie a sua disposizione, la personalità del trasgressore e la pericolosità e gravità del comportamento, tenuto conto sia degli anni d'imposta coinvolti nella continuazione, sia del criterio di proporzionalità tra entità della sanzione astrattamente irrogabile e gravità delle violazioni e del danno prodotto;
6. Se le violazioni della stessa indole, relative ad anni d'imposta diversi, non verranno contestate contemporaneamente, ma con atti diversi in momenti successivi, l'ufficio dovrà considerare le sanzioni già irrogate in precedenza per violazioni della stessa indole commesse su altre annualità d'imposta. Nella sostanza e sempre su istanza del Contribuente, l'Ufficio o il Concessionario incaricato, in occasione della predisposizione di ogni provvedimento impositivo "successivo", ed entro i termini di decadenza previsti dalle singole leggi d'imposta, saranno tenuti:
  - a ricalcolare il cumulo giuridico sulla base di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare con riferimento alle violazioni della stessa indole su diversi anni d'imposta accertati;
  - ad indicare nel nuovo atto la sanzione da irrogare, calcolata secondo la regola del cumulo giuridico su base pluriennale;
  - a scomputare la sommatoria delle sanzioni già irrogate con i precedenti atti notificati;
  - ad irrogare l'eventuale eccedenza di sanzione, scaturente dal ricalcolo del cumulo giuridico pluriennale, rispetto alla predetta sommatoria.
7. la sanzione irrogata a seguito dell'applicazione del "cumulo giuridico" non può essere superiore a quella risultante dal "cumulo materiale" delle sanzioni previste per le singole violazioni;
8. Il cumulo giuridico si può applicare solo sull'omessa/infedele dichiarazione e non è previsto, salvo cambiamenti normativi, per l'omesso/parziale/tardivo pagamento;
9. Il cumulo giuridico viene applicato non di ufficio, ma dopo la richiesta del contribuente ( se esistono i presupposti ) o dal giudice amministrativo.

#### **ART. 39 – ADEMPIMENTO SPONTANEO TARDIVO**

Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi previsti dall'art. 13 del D.Lgs.472/1997 oltre i limiti temporali stabiliti dalla norma stessa, le sanzioni applicabili sono ridotte al 30% se il contribuente provvede ad effettuare detti adempimenti dopo la scadenza dei termini assegnati per il ravvedimento ma prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo oppure siano iniziate verifiche, ispezioni, ecc. od altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.

#### **ART. 40 – INTERESSI LEGALI**

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale maggiorato a due punti percentuali, eventualmente modificabili con delibera di giunta comunale;

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;
3. Gli stessi interessi si applicano anche in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti, con decorrenza dal giorno successivo ai 180 giorni dal versamento o dalla presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

## **CAPO VII – COSTI PER LA RISCOSSIONE,**

### **ART. 41 - REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE ACCERTATIVA E COATTIVA**

- a. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
- b. Una quota denominata “oneri di riscossione a carico del debitore, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792 legge n. 160/2019 fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro
- c. Una quota denominata “ spesa di notifica ed esecutive ” comprendente oltre al costo della notifica degli atti, anche le spese connesse alla procedura, nonché i compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e le spese legali, purché ” strettamente attinenti alla procedura di recupero , nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso.  
Le disposizioni si applicano sia per la fase accertativa, sia per le ingiunzioni fiscali previste dal testo unico di cui al regio decreto 639 del 1910, sia nel per la riscossione coattiva di cui al DPR 602/73.

1. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a euro 20,00;
2. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a euro 20,00;
3. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta;
4. I pagamenti delle somme dovute a titolo di tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare;
5. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

### **ART. 42 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE**

L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

## **ART. 43 - INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE IN CASO DI RISCOSSIONE MEDIANTE INGIUNZIONE**

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
  - a. Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
  - b. Improcedibilità per limiti d'importo;
  - c. Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
  - d. Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
  - e. Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
  - f. Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

## **ART. 44 - DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI – RATEIZZAZIONI**

- 1) Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere, per importi che superano 100 Euro una rateizzazione ordinaria, fino a 5 rate mensili e, per ragioni di temporaneo stato di difficoltà economico finanziarie, può concedere una rateizzazione straordinaria. La dilazione di pagamento, straordinaria deve tener conto del rispetto delle seguenti regole:
  - a. da euro 500,01 a euro 3.000,00 da sei a dodici rate mensili;
  - b. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a trentasei rate mensili;
  - c. da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 trentasei rate mensili;
  - d. oltre euro 20.000,00 quarantotto rate mensili.

La rateizzazione straordinaria, come detto, potrà essere concessa attestando il temporaneo stato di difficoltà economico finanziaria e pertanto sarà rilasciata alle persone fisiche che presenteranno, unitamente all'istanza, la certificazione ISEE il cui valore non sia superiore a 30.000,00 euro. Mentre per le persone giuridiche, sempre unitamente all'istanza, dovranno essere presentati i bilanci nonché un'apposita dichiarazione dove dovrà essere indicato l'indice di liquidità che se minore di 1 consente l'accesso al beneficio della rateizzazione.

L'importo minimo di ciascuna rata della rateizzazione straordinaria non può essere inferiore a 50 euro. In caso di mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, si perde il beneficio della rateizzazione

- 2) Particolari disposizioni:
  - a. Per importi rilevanti, almeno pari a 5.000 euro, il funzionario o la concessionaria di riscossione possono richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore; la garanzia è obbligatoria per importi che superano 10.000 euro
  - b. Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente;
  - c. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate previsto dalla lettera b) del presente comma;

- d. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione);
- 3) La rateizzazione non può essere accordata quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi del successivo comma 6 del presente articolo;
  - 4) Competente all'applicazione della presente disciplina è ogni Dirigente responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione o il Concessionario del servizio di riscossione che ha emesso e sottoscritto l'atto oggetto della richiesta di rateizzazione;
  - 5) Sull'importo dilazionato maturano gli interessi stabiliti dal comune o dalla norma;
  - 6) Il debitore deve consegnare all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini della prima rata o di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento del debito residuo con sanzioni ed interessi;
  - 7) Alla decadenza del beneficio consegue l'avvio della procedura esecutiva di riscossione a cura del competente Settore Comunale o del Concessionario del servizio di riscossione ove operativo in forza di contratto.
  - 8) In caso di decadenza della dilazione, la stessa può essere riattivata solo se il debitore salda autonomamente le rate scadute prima dell'avvio della relativa procedura esecutiva.

#### **ART. 45 - DEFINIZIONE E VERSAMENTI DEI DEBITI RATEIZZATI**

1. La domanda di rateizzazione, deve essere presentata agli uffici competenti per materia ovvero presso il concessionario del servizio;
2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 1) del precedente art. 50, si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione; nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione, fermo restando il cumulo degli importi;
3. La dilazione si perfeziona col pagamento della prima rata scadente l'ultimo giorno del mese in cui la richiesta di dilazione viene accettata dall'Ente o dal relativo Concessionario della riscossione;
4. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo alla prima rata;
5. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese";
6. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:
  - spese di notifica;
  - costi di riscossione;
  - interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione;
  - sanzioni amministrative;
  - somme dovute a titolo di tributo o altra entrata patrimoniale.
7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o dei chiarimenti resisi necessari;
8. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi;
9. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude le azioni esecutive.

#### **ART. 46 - DISCIPLINA DELLA DILAZIONE PER IMPORTI ISCRITTI A RUOLO**

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata

all'Agente della riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive del gruppo Agenzia di riscossione.

#### **ART. 47 – RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;
2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione;
3. Il Responsabile dell'entrata o il Concessionario della riscossione incaricato, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego;
4. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 10,00.

#### **ART. 48 - ACCOLLO DEL VERSAMENTO**

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - generalità e codice fiscale dell'accollante;
  - il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

#### **ART. 49 – PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE**

1. In applicazione dell'art.1, comma 167, della legge n.296 del 27/12/2006, nonché dell'art.8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali;
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile;
3. Tutte le spese che l'Ente sosterrà per il recupero del credito sono a carico dell'obbligato.

#### **ART. 50 – COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso;
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione, con allegate le copie dei versamenti, contenente i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
  - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3. Prima di procedere alla compensazione delle somme, il contribuente deve acquisire nulla osta dall'ufficio tributi del comune. In ogni caso, il nulla osta non costituisce accertamento dell'esistenza delle somme di cui si chiede la compensazione;
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione;
  5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

#### **ART. 51 – COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Le compensazioni dovranno seguire ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'Ente dando precedenza alle operazioni più antiche;
3. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine del versamento, una dichiarazione, con allegate le copie dei versamenti, contenente i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
  - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione;
5. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito;
6. Il responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito;
7. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (COSAP), Imposta Comunale sulla Pubblicità e PP.AA., Canone Servizio Idrico Integrato, IMU, TASI, TARI, altre Entrate patrimoniali proprie dell'Ente.

#### **ART. 52 – COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E DEBITI TRIBUTARI**

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Ponza in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico;
2. Le compensazioni dovranno seguire ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'Ente dando precedenza alle operazioni più antiche;

3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo ed al funzionario che ha eseguito la spesa, per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale del contribuente;
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
  - l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive
  - per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese
4. Il responsabile del servizio finanziario che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato ed ai funzionari interessati alla pratica di compensazione;
5. Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, anche parziale, secondo i principi stabiliti dal Codice Civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'Ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute;
6. Ai sensi dell'art. 1243 c.c. inoltre, per i crediti, certi, liquidi ed esigibili, ossia esistenti e determinati nel loro ammontare, che non sono oggetto di contestazione tra le parti né sottoposti a termine o condizione, è possibile procedere alla compensazione legale tra i debiti ed i crediti sussistenti tra il Comune ed i soggetti interessati;
7. L'Ufficio finanziario conseguentemente provvederà ad emettere documenti contabili idonei a dimostrare la definizione contestuale della propria posizione creditizia e debitoria nei riguardi del medesimo soggetto emettendo per l'importo oggetto della compensazione, contestualmente una reversale ed un mandato.

### **TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

#### **ART. 53 – DEFINIZIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI**

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune

#### **ART. 54 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE**

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari responsabili dei diversi Servizi ai quali le stesse sono affidate dal Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento amministrativo

#### **ART. 55 - RAPPORTI CON I CITTADINI**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini;

2. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

#### **ART. 56 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione);
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo);
3. I responsabili dei relativi servizi dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

#### **ART. 57 - DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

1. Ai debitori di somme certe, liquidi ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, su richiesta del debitore, dilazioni di pagamento alle medesime condizione e modalità previste dai precedenti art.li 50 e 51.

#### **ART. 58 - RIMBORSI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologia di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo);
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito;
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione;
4. Il Responsabile dell'entrata o il Concessionario della riscossione incaricato, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego;
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari;
6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

#### **ART. 59 - REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA**

1. Le modalità di riscossione spontanea delle entrate non tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate;

2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di disciplina della singola entrata, la riscossione coattiva delle entrate extratributarie viene effettuata in forma diretta dal Comune o dal suo concessionario di riscossione;
3. Sono attribuite al Funzionario responsabile dell'entrata o al Concessionario della Riscossione incaricato la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639;
4. Non si procede alla riscossione coattiva delle entrate in genere quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a € 20,00;
5. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta;
6. I pagamenti delle somme dovute devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

#### **ART. 60 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE**

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

#### **ART. 61 - INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE IN CASO DI RISCOSSIONE MEDIANTE INGIUNZIONE**

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
  - a. Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
  - b. Improcedibilità per limiti d'importo;
  - c. Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
  - d. Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
  - e. Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
  - f. Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

#### **ART. 62 - AUTOTUTELA AD INIZIATIVA DEL SOGGETTO OBBLIGATO**

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti;
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato;
3. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria dell'organo giudicante.

## **ART. 63 - ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA**

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi;
2. Il Funzionario responsabile dell'entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo;
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità;
4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
  - errore di persona;
  - evidente errore logico o di calcolo;
  - errore sul presupposto;
  - doppia imposizione;
  - mancata considerazione di pagamenti;
  - mancanza di documentazione successivamente sanata;
  - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
  - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. L'esercizio dell'autotutela non è soggetto a limiti di tempo anche se:
  - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
  - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
  - vi è pendenza di giudizio;
  - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 64 - NORME DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

### **ART. 65 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2023

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to Dott. Raffaele Allocca



-per la regolarità contabile: **Parere Favorevole.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to Dott. Raffaele Allocca



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

<b>Il Presidente</b>	<b>Il Segretario Comunale</b>
f.to Sig. Francesco Ambrosino	f.to Dott. Raffaele Allocca



Il sottoscritto Segretario Comunale Allocca Raffaele, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

*che la presente deliberazione:*

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 33 a partire dal 20/12/2022, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

*che la presente deliberazione è:*

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n.

267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, li

**Il Segretario Comunale**

**Dott. Raffaele Allocca**



COMUNE DI PONZA  
Protocollo Interno N. 15796/2022 del 20-12-2022  
Doc. Principale - Class. 2.3 - Copia Documento